



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 Del 16-05-2017

COPIA

**Oggetto: Scavalco condiviso Agente Polizia Locale 01/06/2017 al 30/09/2017-
Approvazione schema di convenzione**

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di maggio alle ore 20:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Risultano presenti ed assenti i sigg.:

RUNIERI SANDRO	SINDACO	Presente
DOLFI PIERO	VICESINDACO	Presente
TITTELLA ERIKA	ASSESSORE	Presente

presenti n. 3

assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. Sandro RUNIERI in qualità di Sindaco assistito dal Sig. Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs 267/2000)

addì

16/05/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Aprilio Ernetti

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000)

addì

16/05/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Aprilio Ernetti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 che testualmente dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;

SENTITO il Sindaco del Comune di San Vito Romano che ha espressamente manifestato la volontà di utilizzare in convenzione l'Agente di Polizia Locale Lodise Diletta, alle dipendenze del Comune di Rocca Santo Stefano;

CONSIDERATO CHE

è stata presa in esame l'opportunità di stipulare apposita convenzione per lo scavalco condiviso dell'agente di Polizia Locale in servizio presso il comune di Rocca Santo Stefano della Sig.na Lodise Diletta che è in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; La sig.na Lodise vanta infatti adeguata esperienza e titolo professionale adeguato e rispondente alle necessità del Comune di San Vito Romano;

RILEVATO CHE

la sig.na Lodise si è resa disponibile ad accettare la convenzione a scavalco per il periodo 1 giugno/ 30 settembre 2017 previo nulla osta da parte di questo Comune;

TENUTO CONTO CHE

la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario massimo settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore.

l'art.14 comma 2 del citato contratto nazionale di categoria sancisce che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]

ATTESO CHE

la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di “scavalco condiviso”, il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013). - conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui è la medesima fattispecie è riconducibile, “ non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa” (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

inoltre:

secondo l'autorevole esegesi della Corte dei Conti Veneta 6 luglio 2016 l'art. 14 del CCNL del Comparto "Regioni-Autonomie locali" del 22 gennaio 2004, "non si è di fronte ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato bensì ad un istituto che consente una diversa utilizzazione del lavoratore, distaccato presso l'Ente capofila o presso l'ufficio comune, che rimane però alle dipendenze del comune di provenienza (titolare del rapporto di pubblico impiego) che ne gestisce tutti gli aspetti contrattuali";

VISTO

lo schema di convenzione **allegato sub A)** al presente provvedimento, volto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra il Comune di Rocca Santo Stefano ed il Comune di San Vito Romano in ordine all'utilizzo, presso quella Amministrazione e ritenuto meritevole di approvazione;

PRESO ATTO

che, la Corte Costituzionale con sentenza 272/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;

VISTI

l'art. 4, comma 6.bis, del D.L. 31.12.2014, n. 192;

l'art. 16 del Decreto Legge n. 113/2016 con il quale si abroga il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 della finanziaria del 2007;

il D.Lgs. n. 267 del 2000;

lo Statuto comunale;

ACQUISITI

i pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente atto nonché in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

- di approvare l'allegato schema di convenzione, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Rocca Santo Stefano e il comune di San Vito Romano per l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di San Vito Romano dell'agente di Polizia Locale Diletta Lodise in servizio presso il Comune di Rocca Santo Stefano, assunta con contratto a tempo determinato part-time e con l'inquadramento giuridico nella cat. C, posizione economica C1;
- di dare atto che la convenzione di cui trattasi inizierà il 1 giugno 2017 e cesserà i suoi effetti il 30 settembre 2017, salvo diverse e successive determinazioni;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 17/05/2017 al 01/06/2017.

Lì, 17/05/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SENZIO BARONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✓ Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SENZIO BARONE

Rocca Santo Stefano, lì 16/05/2017

E' copia conforme all'originale

Lì, 17/05/2017